

Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2015, n. 1-2500

Legge 241/1990, art. 2. Nuova individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale e conseguente revoca delle D.G.R.n. 1-156 del 28/07/2014 e DGR 2-2909 del 28/11/2011; DGR 40-1113 del 30/11/2010. Art. 35 D.lgs. 33/2013.

A relazione del Presidente Chiamparino:

L'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) e dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) disciplina i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.

In particolare, l'art. 2 della legge 241/1990 così come da ultimo modificato:

- al comma 2, prevede trenta giorni come termine ordinario di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, nel caso in cui non vi siano differenti previsioni ad opera di disposizioni di legge oppure dei provvedimenti adottati con le formalità previste ai commi 3 e 4 del medesimo articolo;
- al comma 3, prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri siano individuati termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali mentre gli enti pubblici nazionali possono stabilire, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a novanta giorni entro i quali concludere i procedimenti di propria competenza;
- al comma 4, consente di prevedere termini superiori ai novanta giorni ma inferiori ai centoottanta esclusivamente nei casi in cui emergano profili di sostenibilità dell'organizzazione amministrativa, di contemperamento degli interessi pubblici tutelati nonché valutazioni eccezionali sulla complessità del procedimento;
- al comma 6, stabilisce che i termini per la conclusione dei procedimenti decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda se il procedimento è a istanza di parte;
- al comma 7, fa salva la possibilità di disporre la sospensione del termine del procedimento, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
- al comma 9 bis, stabilisce che l'organo di governo deve individuare nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.

I termini di conclusione dei procedimenti attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione.

A tal fine la pubblica amministrazione ha l'obbligo di

- garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo;
- individuare un responsabile del procedimento;
- concludere il procedimento entro il termine prefissato;
- assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa;
- fissare la durata massima dei procedimenti.

Le regioni, in particolare, ai sensi dell'art. 29, comma 2-quater della legge 241/1990, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

L'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento comporta il risarcimento del danno ingiusto e costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile, del dirigente inadempiente.

La Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale ha definito i termini di conclusione dei procedimenti con le D.G.R.n. 1-156 del 28/07/2014, DGR n. 2-2909 del 28/11/2011, DGR n. 40-1113 del 30/11/2010.

Con D.G.R. n. 31-4009 dell'11/06/2012 è stata disposta la riorganizzazione complessiva delle strutture dirigenziali stabili del ruolo della Giunta regionale, a seguito con DGR 11.05.2015, n. 11-1409 è stata definita la nuova configurazione complessiva delle Direzioni regionali del ruolo della Giunta prevedendo l'istituzione e l'operatività per ciascuna delle stesse e le rispettive declaratorie e l'articolazione dei rispettivi Settori, con decorrenza dal 3 agosto 2015.

Con Circolare protocollo 5371/SB0100 del 22/04/2014, è stato richiesto un censimento aggiornato dei procedimenti amministrativi afferenti le Direzioni regionali per gli adempimenti previsti dall'articolo 35 del D.lgs 33/2013 (Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi, ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati).

Si è reso quindi necessario procedere ad una nuova individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione, al fine di tener conto delle modifiche intervenute a seguito della DGR 11.05.2015, n. 11-1409.

Con nota Prot 364 del 21 settembre 2015 : "Aggiornamento della Sezione Amministrazione Trasparente ed attuazione delle misure previste dal piano Triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2015 – 2017, il settore Trasparenza e Anticorruzione ha richiesto alle Direzioni di aggiornare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza di ciascuna struttura regionale.

Si rende quindi necessario procedere ad una nuova individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione, al fine di tener conto delle modifiche intervenute a seguito della DGR 11.05.2015, n. 11-1409.

Di seguito sono individuate le tipologie di procedimento distinte per allegato, con la precisazione che:

nell'Allegato A) sono elencati i procedimenti i cui termini di conclusione sono previsti fino ad un massimo di 90 giorni;

nell'Allegato B) sono elencati i procedimenti i cui termini di conclusione sono previsti tra 90 e 180 giorni in conseguenza della "Particolare complessità del procedimento", di seguito dettagliata per ogni procedimento:

- per il procedimento di nomina /designazione in organi sociali di società a partecipazione regionale. Art. 2 L.R. 39/1995, il termine è determinato dalla complessità del procedimento

derivante dalla sua articolazioni, dalla periodicità degli avvisi, dalla numerosità delle candidature, nonché dalle esigenze delle verifiche tecnico-amministrative funzionali alla sostenibilità delle scelte discrezionali in sedi di nomina;

- per l'individuazione dei beneficiari e approvazione elenco L.r. 6/1977, il termine è determinato dalla complessità del procedimento derivante dalla sua articolazione e dalla numerosità delle richieste.

- per contributi in materia di cooperazione erogati ai sensi della normativa regionale (L.R. n. 67/1995 s.m.i. e L.R. 50/94) e per i contributi in materia di gemellaggi erogati ai sensi della normativa regionale (L.R. n. 15/2009) il termine è determinato dalla complessità dei procedimenti derivanti dalla loro articolazione sia dal punto di vista della tipologia degli interventi da realizzarsi in Piemonte e in Paesi Esteri che dalle verifiche richieste con le competenti Amministrazioni centrali (L.141/2015, L.131/2003).

Quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

- di revocare la D.G.R. n. 1-156 del 28/7/2014;
 - di revocare la DGR n. 2-2909 del 28/11/2011;
 - di revocare la DGR n. 40-1113 del 30/11/2010;
 - di individuare i termini di conclusione dei procedimenti di durata non superiore a 90 giorni, elencati nell'allegato A), propri della Direzione Gabinetto della Presidenza della giunta regionale;
 - individuare i termini di conclusione dei procedimenti di durata compresa tra 90 e 180 giorni, elencati nell'allegato B), propri della Direzione Gabinetto della Presidenza della giunta regionale;
- entrambi parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 27 e 61 dello Statuto e degli articoli 5 e 8 della legge regionale n. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

DIREZIONE A12000

PROCEDIMENTI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO PREVISTI FINO AD UN MASSIMO DI 90 GIORNI

Titolo	Responsabile del procedimento	Termine di conclusione del procedimento
Assegnazione contributi per la Celebrazione della "Giornata Regionale della Memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie".	Direttore del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale	90 giorni
Assegnazione contributi per "interventi in favore della prevenzione della criminalità e per il recupero dei beni confiscati".	Direttore del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale	90 giorni
Affidamento incarichi di consulenza a supporto del Presidente della Giunta Regionale, scelti sulla base di rapporti fiduciari.	Direttore del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale	90 giorni dalla presentazione del curriculum
Assegnazione contributo per "Interventi regionali in materia di usura".	Direttore del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale	90 giorni
Protocolli d'intesa, Accordi fra Regione ed Enti pubblici e privati per l'attuazione di iniziative riferite a materie di interesse condiviso fra Amministrazione regionale e soggetti coinvolti	Direttore del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale	90 giorni
Sospensione dell'iscrizione dall'Elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale.	Responsabile del Settore Relazioni con il pubblico e tutela dei consumatori.	90 giorni
Cancellazione dall'Elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale.	Responsabile del Settore Relazioni con il pubblico e tutela dei consumatori.	90 giorni
Costituzione della Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti.	Responsabile del Settore Relazioni con il pubblico e tutela dei consumatori.	90 giorni
Iscrizione nell'Elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale.	Responsabile del Settore Relazioni con il pubblico e tutela dei consumatori.	90 giorni
Sospensione dell'iscrizione dall'Elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale.	Responsabile del Settore Relazioni con il pubblico e tutela dei consumatori.	90 giorni
Cancellazione dall'Elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale.	Responsabile del Settore Relazioni con il pubblico e tutela dei consumatori.	90 giorni
Concessione di contributi per la ristrutturazione delle sedi e l'acquisto di attrezzature e per progetti.	Responsabile del Settore Relazioni con il pubblico e tutela dei consumatori.	90 giorni

DIREZIONE A12000

PROCEDIMENTI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO PREVISTI FINO AD UN MASSIMO DI 90 GIORNI

Titolo	Responsabile del procedimento	Termine di conclusione del procedimento
Costituzione della Consulta regionale del Commercio Equo e Solidale.	Responsabile del Settore Relazioni con il pubblico e tutela dei consumatori.	90 giorni
Erogazione di rimborsi socio assistenziali per il rientro degli emigrati piemontesi ai sensi della normativa regionale (art. 10 - L.R. 1/87)	Responsabile del Settore Affari internazionali e cooperazione decentrata	90 giorni dalla data della DCR di approvazione del Programma attuativo regionale
Contributi ad associazioni per specifiche attività a favore degli emigrati piemontesi, ai sensi della normativa regionale (L.R. 1/87)	Responsabile del Settore Affari internazionali e cooperazione decentrata	90 giorni dalla data della DCR di approvazione del Programma attuativo regionale
Attività di gestione promozione e valorizzazione del museo regionale dell'emigrazione vigezzina ai sensi della normativa regionale (L.R. 6/2011)	Responsabile del Settore Affari internazionali e cooperazione decentrata	90 giorni dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale del Programma annuale di attività
Aggiornamento elenco regionale delle Associazioni, Federazioni e Circoli degli emigrati piemontesi nel mondo (Art. 22 L.R. 1/1987 e s.m.i.)	Responsabile del Settore Affari internazionali e cooperazione decentrata	90 giorni dalla data della DCR di approvazione del Programma attuativo regionale
Attività di gestione, promozione e valorizzazione del Museo regionale dell'emigrazione dei piemontesi nel mondo (L.R. 13/2009)	Responsabile del Settore Affari internazionali e cooperazione decentrata	90 giorni dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale del Programma annuale di attività
Eventuale finanziamento di iniziative correlate alle attività delle personalità premiate - normativa regionale (L.R. 46/92)	Responsabile del Settore Affari internazionali e cooperazione decentrata	90 giorni
Concessione dei contributi e/o rimborsi spese ad associazioni, enti pubblici e privati. Attività promozionali all'estero (art. 19 L.R. 1/1987 e s.m.i.)	Responsabile del Settore Affari internazionali e cooperazione decentrata	90 giorni dalla data della DCR di approvazione del Programma attuativo regionale
Assegnazione patrocinio a manifestazioni di particolare rilevanza (DGR 7-25666del 19/10/1998)	Responsabile del Settore Relazioni esterne e Comunicazione	60 giorni
Definizione presenza del Gonfalone (L.r. 15/2004)	Responsabile del Settore Relazioni esterne e Comunicazione	60 giorni
Concessione utilizzo sale del Centro Incontri, sale del palazzo della Giunta, valutazione richieste, colendarizzazione incontri, attivazione servizi integrati(L.r. 23/2008 ; DGR 31-4009 del 11/06/2012)	Responsabile del Settore Relazioni esterne e Comunicazione	60 giorni

DIREZIONE A12000
PROCEDIMENTI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO COMPRESI TRA I 90 E I 180 GIORNI

Titolo	Responsabile del procedimento	Termine di conclusione del procedimento
Avviso pubblico per acquisizione candidature per le nomine ex comma 2 dell'art. 2 della L.R. n. 39/95	Direttore del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale	180 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande fissato dall'avviso
Concessione contributi (L.r. 6/77; DGR 123841 del 26/01/1998; DGR 3-27652 del 28/06/1999) Individuazione beneficiari e approvazione elenco	Direttore del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale	180 giorni
Contributi in materia di cooperazione erogati ai sensi della normativa regionale (L.R. n. 67/1995 s.m.i. e L.R. 50/94)	Responsabile del Settore Affari internazionali e cooperazione decentrata	120 giorni dal termine di scadenza di presentazione dell'istanza prevista dal relativo Bando, previa effettiva disponibilità finanziaria
Contributi in materia di gemellaggi erogati ai sensi della normativa regionale (L.R. n. 15/2009)	Responsabile del Settore Affari internazionali e cooperazione decentrata	120 giorni dal termine di scadenza di presentazione dell'istanza prevista dal relativo Bando, previa effettiva disponibilità finanziaria